

Comune di Merlara

***REGOLAMENTO
PER
L'ISTITUZIONE
DELL'ALBO DEI
VOLONTARI CIVICI***

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune di Merlara, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sua competenza, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel suo territorio, e pertanto promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle attività ed ai servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico nel campo culturale, sociale, ambientale e della solidarietà civile.
2. In conformità all'art. 17 del d.lgs. 117/2017 il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Il servizio di volontariato è svolto da cittadini in forma gratuita e investe le attività di cui al successivo punto, e va ad integrare e a dare ausilio al servizio già svolto direttamente dai dipendenti o da altri soggetti all'uopo incaricati dal Comune.

Art. 2 – Natura delle attività:

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività:
 - supporto e collaborazione con il Servizio Assistenza Sociale, nell'ambito dei servizi domiciliari e degli altri interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune di Merlara;
 - piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre aree pubbliche comunali nonché degli arredi urbani, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
 - attività di safety;
 - collaborazione con i Servizi scolastici, in particolare per l'espletamento del servizio di vigilanza durante il trasporto scolastico, per servizi di assistenza scolastica, pomeriggi integrativi e anticipo scolastico, nonché allestimento di manifestazioni in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
 - sorveglianza all'interno ed all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi d'entrata ed uscita degli alunni;
 - attività di accompagnamento dei bambini nel percorso casa-scuola e viceversa (servizio pedibus);
 - collaborazione nella realizzazione di attività ricreative e di socializzazione rivolte a minori (a titolo esemplificativo centri estivi) ed agli anziani (quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi);
 - assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi
 - supporto e collaborazione con l'Area preposta ai Servizi Culturali nelle attività riguardanti la Biblioteca comunale e nell'organizzazione ed allestimento di manifestazioni a carattere culturale e ricreativo,
 - attività di promozione e valorizzazione della cultura; sorveglianza ed assistenza nella biblioteca, in mostre ed eventi, anche al fine di migliorarne la fruizione;
 - attività di accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto di anziani e di soggetti disabili;
 - attività di supporto a servizi comunali.
2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.
3. È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

Art. 3 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario finale della stessa.
2. L'impegno volontario va inteso come complementare e non sostitutivo dell'operato dei dipendenti comunali. Lo svolgimento dell'attività non può configurare, dichiaratamente o tacitamente, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente né

travalicare la spontanea disponibilità del volontario. L'azione del volontario non può essere considerata titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

3. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 4 - Ambiti di intervento

1. Quanto contenuto nel presente Regolamento si applica all'attività di volontariato svolta in forma singola, mentre per le attività svolte in forma associata vale quanto previsto nelle apposite convenzioni.
2. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.
3. Il Comune non può avvalersi dell'opera volontaria di propri dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi ed altri prestatori d'opera professionale a favore dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Requisiti

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Maggiore età ovvero sedici anni di età previa autorizzazione/liberatoria del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
 - b) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
 - c) non avere subito condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, né avere procedimenti e/o condanne penali in corso o essere sottoposti a misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - d) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - e) idoneità fisica accertata a mezzo certificato del medico curante;
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili; in tale specifico caso saranno assegnate agli stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica.

Art. 6 - Istituzione albo volontari Civici del Comune di Merlara

1. Per le finalità del presente Regolamento è istituito l'Albo dei Volontari Civici del Comune di Merlara, nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2.
2. La tenuta ed aggiornamento dell'Albo è affidata all'Area 1 di questo Comune.
3. A tal fine il Responsabile dell'Area 1, entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività del presente regolamento, procederà alla pubblicazione di apposito avviso di adesione all'Albo dei Volontari Civici, da pubblicizzare all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e sugli altri canali di comunicazione istituzionali.

Art. 7 – Modalità di iscrizione dell'Albo

1. All'Albo dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che, in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare richiesta e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente Regolamento. Non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine al sesso, razza, religione e credo politico.
2. La richiesta dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Segreteria della sede Comunale e/o sul sito web istituzionale www.comune.merlara.pd.it. Le persone al momento della richiesta d'iscrizione potranno comunicare la propria disponibilità ed idoneità per le attività indicate all'art. 2 o solo per una o più di esse.
3. L'iniziativa dell'attività volontaria, nei settori come individuati dal precedente art. 2, può essere spontanea ovvero promossa dai Responsabili d'Area con appositi avvisi che, nei servizi di rispettiva competenza, individuino le attività in cui impiegare i volontari, tenuto conto delle possibilità organizzative, di controllo e di raggiungimento degli obiettivi posti in capo ai

Responsabili stessi.

4. Le persone devono presentare la loro manifestazione di disponibilità, in carta semplice, mediante l'apposito modulo di cui al comma 2 del presente articolo. Alla domanda devono essere allegati:
 - fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
 - autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art.5;
 - dichiarazione indicante il livello di formazione, le abilità e le conoscenze possedute, anche con riferimento a pregresse esperienze lavorative;
 - dichiarazione indicante la/e attività prescelta/e tra quelle indicate nell'elenco, della disponibilità oraria giornaliera e della durata del servizio volontario offerto;
 - dichiarazione sottoscritta di accettazione dei contenuti del presente Regolamento;
 - certificato attestante l'idoneità fisica rilasciato dal medico curante.
 5. Ricevute le domande, la relativa istruttoria e l'iscrizione dei volontari civili nell'Albo compete al servizio di Segreteria dell'Area Affari Generali, che procederà all'aggiornamento dell'Albo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda.
 6. L'affidamento dell'incarico di volontario civico avverrà da parte del Responsabile dell'Area competente per materia rispetto all'attività da espletarsi.
- I Responsabili d'Area effettuano ricognizioni periodiche delle attività legate all'intervento dei volontari e provvedono a darne idonea pubblicità, al fine di favorire la massima partecipazione.

Art. 8 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, che deve:
 - accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
 - dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. All'inizio delle attività il suddetto Responsabile predispone di comune accordo con il volontario il programma operativo del progetto da realizzare su apposita modulistica all'uopo predisposta.

Art. 9 - Impegni ed obblighi dei volontari

1. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Ciascun volontario svolgerà il proprio servizio in base a quanto concordato con il Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, e non dovrà mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità. Inoltre, ciascun volontario dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e di servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
2. Qualora un volontario venisse ad assumere comportamenti gravemente sconvolgenti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso.
3. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario.
4. In caso di impedimento o assenza per malattia o per altre cause, il volontario deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio competente.
5. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
6. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della

funzione cui è ammesso.

7. Qualora le attività di cui all'art. 2 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'amministrazione, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione per lo scopo, potrà fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi. I volontari sono tenuti a partecipare alle iniziative formative.
8. Il volontario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di Legge e Regolamento, delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013 nonché del Codice di Comportamento interno del Comune di Merlara.

Art. 10 – Rinuncia e revoca

1. I volontari possono rinunciare al servizio di volontariato avvisando il Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione, salvo comprovati motivi che giustifichino una anticipata cessazione dal servizio del volontario.
2. Il Comune può revocare, tramite comunicazione scritta da notificare all'interessato, l'iscrizione all'Albo dei volontari in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità allo svolgimento del servizio o per riscontrate irregolarità e comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al precedente articolo 9.
3. La cessazione del rapporto comporta in capo al volontario l'obbligo di restituzione del tesserino di riconoscimento e del materiale eventualmente fornito dal Comune.

Art. 11 - Obblighi del Comune – Assicurazione

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato sono assicurati a cura e spese del Comune, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la eventuale responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività.
2. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.
3. Spettano al Comune, ed in particolare al funzionario Responsabile per la sicurezza del lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008.
4. Il Comune non può mai avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare ed elevata gravità.
5. Il Responsabile del Servizio competente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento anche temporaneo delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni circostanza che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
6. Prima dell'avvio della libera e spontanea prestazione l'Ente dovrà richiedere la produzione da parte del volontario di un certificato medico di idoneità fisica; è ammesso su richiesta il rimborso della spesa da parte dell'Ente.
7. La prestazione svolta dal volontario non comporta per l'Ente il pagamento di oneri di qualsivoglia titolo e natura.

Art. 12 - Autorizzazione uso risorse strumentali dell'Ente e rimborso e spese sostenute

1. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato al competente Responsabile del Servizio in caso di cessazione dal servizio.
2. È fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo dei volontari di accettare qualsiasi forma di compenso in denaro o altre utilità dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.
3. Nello svolgimento del servizio i volontari saranno autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione).
4. Per tutti i limitati casi in cui i volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate al servizio (su specifica autorizzazione del competente Responsabile) sarà ammesso il rimborso per le percorrenze sui mezzi pubblici, del costo dei biglietti di viaggio e del parcheggio a pagamento e per altre tipologie di spese riconducibili a quelle sopra elencate.

5. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Servizio.

Art.13 – Informazione sulle associazioni di volontariato

1. Il Comune si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'iscrizione all'Albo dei volontari non esclude l'essere socio iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.